

STATUTO

E-TECH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRAGNETO MONFORTE BN
CONTRADA RAPINELLA 109
Numero REA: BN - 305372
Codice fiscale: 01849170624
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2023 - Statuto completo	2
--	---



Dott. **Androgio Romano**
NOTAIO

Allegato "A" all'atto ai miei rogiti in data 21 dicembre 2023
raccolta n.28168

PATTI DISCIPLINANTI IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

"E-TECH Società cooperativa sociale - Ets".

ART.1 DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 E' costituita, in conformità al disposto degli artt.2511 e segg. cod.civ. e nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, ed al D.Lgs. del 3 luglio 2017, n.117, in attuazione della Legge 6 giugno 2016, n.106, e successive modifiche ed integrazioni, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata **"E-TECH Società cooperativa sociale - Ets"**.

Ai sensi dell'art.1, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017. n.112. la società, in quanto cooperativa sociale, acquisisce di diritto la qualifica di "impresa sociale".

Ai sensi degli artt.3, comma 1, e 40, comma 2, del D.Lgs n.117/2012, ove non derogate ed in quanto compatibili, si applicano alla società, anche in quanto cooperativa sociale, le norme del Terzo Settore.

E' fatto salvo quanto disciplinato per le cooperative sociali, quali cooperative a mutualità prevalente di diritto.

1.2 La società, la quale si propone di agire con i terzi ed è disciplinata, in conformità al disposto dell'art.2519 cod.civ., dalle norme dettate in tema di società a responsabilità limitata in quanto compatibili, potrà assolvere all'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

1.3 La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.

ART.2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha sede legale in Fragneto Monforte (BN), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A., ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo amministrativo.

2.3 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà,

altresi, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare del disposto dell'art.2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

ART.3 DURATA

La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale.

ART.4 OGGETTO SOCIALE

4.1 La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, lett.a) e b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di difficoltà fisica, psichica, sociale, ambientale e/o economica, ivi comprese quelle particolarmente complesse e compromesse, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici.

4.2 La Cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo", così come espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n.59/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

4.3 Essa si prefigge di esercitare in via prevalente attività di interesse generale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale ed intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse, comunque non vietate agli enti del terzo settore, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

4.4 La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone suddette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese le attività gestite nei propri centri. L'attività sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali, la Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalità sociali, economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa

realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale.

4.5 La Cooperativa ha scopo mutualistico prevalente ai sensi degli articoli 2511 e seguenti cod.civ., non ha finalità speculative si propone, giova ribadirlo, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata, con gestioni separate:

1) alla gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, di cui all'art.1, lettera a), della menzionata Legge 8 novembre 1991 n.381;

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art.1, lettera b), della predetta Legge n.381/1991.

La cooperativa realizza, quindi, le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

I rapporti mutualistici, oggetto, lo si ribadisce, di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- la prestazione di attività lavorative ad opera dei "soci-lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori contemplati nell'oggetto sociale della cooperativa, sulla scorta di previsioni del regolamento infra richiamato, finalizzate a definire l'organizzazione di lavoro dei soci medesimi;

- la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art.1), lettera a), della suindicata Legge n.381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni riconducibili all'età od alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la Cooperativa, all'atto della loro adesione ovvero successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142, che definisce l'organizzazione di lavoro dei soci medesimi.

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria peculiare attività:

- ai sensi dell'art.1, lettera a), della Legge n.381/1991, e dell'art.2520, comma secondo, cod.civ., in modo da procurare beni e servizi di notevole rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci;
- ai sensi dell'art.1, lettera b), della stessa Legge n.381/1991, e del medesimo art.2520, comma secondo, cod.civ., avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari, delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate (quali definite dall'articolo 4 della suindicata Legge 8 novembre 1991, n.381), al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa stessa, nonchè avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2513 cod.civ., cooperativa a mutualità prevalente (art.111 septies disposizioni di attuazione codice civile).

La cooperativa, la quale può operare anche con terzi, con riferimento ed in piena conformità al proprio scopo mutualistico, nonchè ai requisiti, agli interessi ed alle prerogative dei propri soci cooperatori, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente e delle prescritte abilitazioni ed autorizzazioni, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

Attività riconducibili alla lettera A) dell'art.1 della legge n.381/1991:

- l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi-residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, di tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;
- la realizzazione di un centro di appoggio, di accoglienza e di socializzazione, con formazione di tipo ricreativo-culturale e di sviluppo operativo per giovani con problemi di inserimento socio-lavorativo, in particolare per i portatori di handicap e per i giovani a rischio;
- la gestione di servizi di trasporto di persone, ivi compresi i portatori di handicap, per privati ed enti pubblici, e la gestione del servizio di scuolabus;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri e persone bisognose;
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- la gestione di servizi "informa-giovani" e di biblioteche appartenenti ad enti pubblici e/o privati, prestando attività connesse o collegate;

- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, fisioterapiche, di assistenza ed educative, di centri di cura preventiva, di cliniche, di palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e di sanificazione;
 - la promozione dell'impegno di istituzioni, di enti pubblici e/o privati a favore di persone svantaggiate e, quindi, la collaborazione, in particolare, con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.
- Attività riconducibili alla lettera B) dell'art.1 della legge n.381/1991:
- la produzione, la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, il commercio elettronico, l'intermediazione nella vendita e l'import-export, in proprio e/o per conto di terzi, di prodotti chimici e chimico-farmaceutici (principi attivi per l'industria farmaceutica), estratti vegetali, integratori, nutraceutici, omeopatici, probiotici, cosmetici, metaboliti primari e secondari da fermentazione, dell'espressione di proteine naturali e/o ricombinanti in microorganismi per la ricerca, per la diagnostica e per la terapia, microorganismi da utilizzare come biosensori, come starters alimentari e come additivi tecnologici per processi produttivi di vario tipo, microorganismi da utilizzare in progetti di risanamento ambientale, microorganismi degradatori di composti inquinanti, microorganismi produttori di sostanze coadiuvanti la degradazione di composti inquinanti;
 - la creazione ed il miglioramento di microorganismi di interesse industriale produttori di composti naturali, di metaboliti secondari e primari, di proteine ricombinanti e di biomassa;
 - lo sviluppo ed il miglioramento di processi fermentativi per la produzione di composti e metaboliti di interesse chimico-farmaceutico (umano e veterinario) ed agro-alimentare;
 - la messa a punto, lo sviluppo ed il miglioramento di processi fermentativi;
 - lo sviluppo, il miglioramento e la messa a punto dei processi di biotrasformazione e/o biocatalisi di interesse industriale nei settori chimico-farmaceutici ed agro-alimentari;
 - la produzione di metaboliti secondari, metaboliti primari e l'espressione di proteine naturali e/o ricombinanti in microorganismi, per la ricerca, per la diagnostica e per la terapia;
 - la promozione di iniziative intese a sviluppare la ricerca di base ed applicata nel campo della microbiologia industriale, della biologia molecolare, della farmacologia, della ingegneria dei processi e comunque nel campo delle biotecnologie, della chimica, della chimica-farmaceutica, nonché la sperimentazione nei suddetti campi per fini propri e/o per lo sfruttamento commerciale;

- la richiesta, la negoziazione, l'acquisto o comunque l'acquisizione e la cessione anche in godimento, di brevetti, licenze, invenzioni, migliorie, formule, know-how, sistemi produttivi o di lavorazione, diritti di sfruttamento e commerciali, sistemi di commercializzazione, marchi di fabbrica, nomi commerciali e/o ogni altro segreto, informazione e/o diritto, opzione o contratti ad essi relativi, nonché la disposizione degli stessi o il ricavo dai medesimi di benefici in altro modo;
- la promozione di iniziative intese a sviluppare la ricerca di base ed applicata nel campo della microbiologia industriale, biologia molecolare, farmacologia, ingegneria dei processi e comunque nel campo delle biotecnologie, nonché la sperimentazione nei suddetti campi;
- la produzione, la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, il commercio elettronico, l'intermediazione nella vendita e l'import-export di prodotti farmaceutici, di cosmetici, di prodotti botanici per uso farmaceutico e non farmaceutico;
- la fornitura di servizi alle imprese nei settori di competenza della società;
- lo studio, la realizzazione, lo sviluppo, la gestione e la relativa assistenza di processi industriali e commerciali, anche per conto di terzi;
- l'elaborazione di dati, la realizzazione di business plans e di piani di marketing;
- la produzione e la gestione di siti web;
- la realizzazione di iniziative volte all'introduzione, all'applicazione ed alla gestione di tecnologie informatiche avanzate;
- la formazione e lo sviluppo del personale, nonché l'elaborazione, la gestione e lo sviluppo di corsi, seminari e stage per la formazione e la riqualificazione del personale;
- la consulenza tecnica e gestionale nei settori di operatività di cui al presente oggetto sociale;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di concerti, spettacoli musicali, stagioni concertistiche, festival, rassegne, concorsi di composizione e di esecuzione musicale, manifestazioni, cerimonie, convegni, congressi, meeting, conferenze, ricevimenti ed eventi in genere, inclusa la fornitura di tutti i mezzi necessari ed utili, quali: impianto di voce e di amplificazione, impianto luce, costumi e scenografie, coreografie e attrezzistica da palcoscenico;
- lo svolgimento delle attività di produzione e di diffusione musicale, nonché l'organizzazione e la gestione di corsi di avviamento e di perfezionamento professionale nel settore della musica e della produzione musicale;
- la realizzazione, la diffusione e la pubblicazione di dischi, saggi, riviste, periodici, opuscoli, filmati, musiche, colonne sonore, siti web, blog, applicazioni tecnologiche,

libri, scritti ed audiovisivi nei settori di attività di cui al presente oggetto sociale;

- lo svolgimento delle attività di registrazione sonora in studio e di editoria musicale, nonché di attività creative, artistiche, letterarie e di intrattenimento e la gestione di strutture artistiche;

- lo svolgimento di attività di composizione, arrangiamento, mixaggio, registrazione e vendita di tracce e, in generale, di tutti i prodotti musicali quali: colonne sonore, pubblicità, trailer e videogiochi;

- lo svolgimento di servizi finalizzati all'assistenza scolastica, all'istruzione prescolastica ed a quella post-universitaria, incluse le accademie ed i conservatori, al disbrigo di pratiche, alla stesura, alla battitura ed alla rilegatura di tesi, nonché alla realizzazione di copie fotostatiche ed a quant'altro di attinente;

- la produzione, la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, il commercio elettronico, l'intermediazione nella vendita e l'import-export di macchinari, attrezzature di laboratorio ed impianti industriali;

- la produzione, la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, il commercio ambulante e "porta a porta", il commercio elettronico, l'intermediazione nella vendita e l'import-export di bigiotteria, chincaglieria, oggetti d'arte, di culto e di decorazione, di articoli usati;

- l'organizzazione, la promozione e la gestione, per committenza ed utenza pubbliche e private, di ristoranti, di pizzerie, di rosticcerie, di tavole calde, di bar, di pub, di mense e di pasticcerie, nonché dell'attività di gastronomia in genere, con la somministrazione al pubblico, anche in forma itinerante, di alimenti e bevande, ivi inclusi alcolici e super alcolici;

- l'organizzazione, la promozione e la gestione delle attività di ricezione alberghiera, di accoglienza turistica, di locali notturni e da ballo, di bed & breakfast, di country house, di agriturismo, di affittacamere e di bungalows;

- l'organizzazione, la promozione e la gestione di servizi di catering, di banqueting, di buffet e di ricevimenti;

- l'istituzione, la compera, la vendita, la rivendita, l'affitto, la conduzione e la gestione di aziende e/o di rami di azienda strumentali all'esercizio delle attività di cui al presente oggetto sociale.

Viene espressamente precisato dai costituenti che le attività di cui al presente oggetto sociale verranno svolte massimizzando l'impiego razionale e produttivo delle prestazioni lavorative dei soci ed anche di soggetti terzi non soci, secondo le capacità professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone svantaggiate, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e

di altri Enti. Per l'esercizio delle attività predette la cooperativa si propone di interagire con altri enti ed organismi pubblici e privati che ne condividano gli ideali e le finalità; essa si propone, altresì, di fruire, ove possibile, di tutte le agevolazioni comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, di natura finanziaria e/o fiscale, vigenti in materia di incentivazione dell'imprenditoria, con particolare riguardo all'imprenditoria dei territori cosiddetti del "Mezzogiorno d'Italia" ed alle dinamiche di incentivazione contemplate dai Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (cd. P.N.R.R.).

4.6 La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti professionisti.

Le attività ed i servizi del tipo a) e b) della Legge n.381/1991 sono svolte in maniera coordinata e sinergica, con il necessario collegamento funzionale tra loro, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni normative in materia e, in ogni caso, prevedendo la sintesi funzionale degli ambiti di azione mediante, a titolo non esaustivo, percorsi di formazione lavorativa che, a partire dalla presenza di competenze trasversali e specialistiche nei vari servizi di tipo a), possono condurre sia alla realizzazione di inserimenti lavorativi nelle attività di tipo b), sia all'attivazione di convenzioni e tirocini di formazione o inserimenti presso le aziende del territorio, nonché mediante lo svolgimento delle attività di prestazione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi di cui alla lett.a) strutturati e finalizzati nel contempo all'inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate ex art.1, lett.b), della citata legge n.381/1991.

Il sistema contabile verrà ordinato in modo tale da tenere distinti i due ambiti di azione delle lett.a) e b) dell'art.1 della Legge n.381/1991 al fine della corretta dimostrazione del raggiungimento di dette finalità ed anche per la corretta applicazione delle provvidenze e misure agevolative proprie previste dalla disciplina vigente.

4.7 La cooperativa può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o comunque utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché fra l'altro, ai soli fini esemplificativi:

a) assumere interessenze, quote e/o partecipazioni, anche azionarie, sotto qualsiasi forma, in altre società, imprese,

associazioni, consorzi ed enti, nazionali ed esteri, aventi finalità compatibili, nei limiti di legge;

b) favorire e sviluppare il movimento cooperativo, attraverso la promozione di iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive;

c) intervenire in licitazioni, gare, bandi ed appalti di qualsivoglia genere, provvedendo all'acquisto, anche nell'ambito di procedure concorsuali, di beni mobili, immobili e mobili registrati per finalità strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;

d) costituire associazioni temporanee di scopo con imprese ed enti, aventi finalità compatibili, nei limiti di legge.

4.8 Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:

a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art.1 della legge 381/91;

b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "A" e "B" dell'art.1 della legge 381/91.

ART.5 SOCI

5.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigente. Possono essere soci coloro che esercitano arti, mestieri, professioni od attività inerenti allo scopo della cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione professionale, possano cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da questa resa a favore dei soci.

La partecipazione alla vita sociale non è fornita del requisito della temporaneità.

Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina di organi direttivi della società, per l'approvazione e le modificazioni dei patti sociali, nonché ai fini della predisposizione di regolamenti.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

5.2 L'ammissione di un nuovo socio, la quale non determina modificazione dei presenti patti sociali, è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato ad entrare a far parte della compagine sociale, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art.2528 cod.civ..

5.3 Ai sensi dell'art.2527 cod.civ., non possono divenire soci

coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.

5.4 I soggetti svantaggiati di cui all'art.4 legge n.381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in Cooperativa; gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono rivestire la qualità di soci.

5.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della più volte menzionata legge 8 novembre 1991, n. 381; essi presteranno la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

5.6 Possono essere, altresì, ammessi a far parte della Cooperativa, ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché dell'art.2548 cod.civ., soci sovventori, persone fisiche e/o giuridiche, in conformità alle previsioni di cui all'art.11 della legge 8 novembre 1991, n.381.

La Cooperativa, all'uopo, garantisce la promozione di fondi destinati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, i quali verranno costituiti ed alimentati dai conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti stessi potranno avere ad oggetto denaro, beni mobili ed immobili, crediti e contratti. Le partecipazioni dei soci sovventori potranno, pertanto, essere caratterizzate dall'esecuzione di prestazioni accessorie consistenti in prestazioni diverse dalla dazione di denaro.

I soci sovventori verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

I soci sovventori vanteranno quote nominative liberamente trasferibili, fatta salva l'ipotesi di quote caratterizzate dalla presenza delle suindicate prestazioni accessorie, il trasferimento delle quali sarà subordinato al previo gradimento espresso, per iscritto, dal Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato gradimento, il quale dovrà essere giustificato e non legato al merum arbitrium,

il Consiglio stesso provvederà ad indicare altro soggetto acquirente ad esso gradito. Il socio sovventore il quale intenda trasferire le azioni deve comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r, al Consiglio di Amministrazione, il proposto acquirente ed il Consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'assegnazione materiale delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote di spettanza dei soci sovventori, fermo restando che il tasso di remunerazione non può, comunque, essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci ordinari.

I voti attribuiti ai soci sovventori, laddove essi venissero muniti del diritto di voto, non devono superare il terzo dei voti spettati a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi il predetto limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi espressi.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite d'esercizio, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione stabilisce, altresì, i compiti che vengono assegnati al Consiglio di Amministrazione inerenti all'effettiva assegnazione delle quote.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 cod.civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento eventualmente statuito dall'assemblea in sede di avvenuta assegnazione delle quote di partecipazione. In tale ultimo caso, come pure nell'ipotesi di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato, ai sensi di legge.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con la debita eccezione delle disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause d'incompatibilità.

5.7 Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività di-

sciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n.127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985, n.49, e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992, n.59; conformemente a quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs. n.385/1993 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

5.8 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque), nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) versamento della tassa di ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:
 - f.1) socio cooperatore prestatore di lavoro,
 - f.2) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;
 - f.3) socio sovventore;

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere:

- 1) denominazioni o ragione sociale, sede, attività;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- 3) caratteristiche ed entità degli associati;
- 4) ammontare sul capitale sociale che si propone di sottoscrivere comunque per un importo complessivo non inferiore ad euro 1,00 (uno);
- 5) versamento della tassa di ammissione;
- 6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e l'inesistenza delle cause di incompatibilità

di cui al precedente punto 5.3, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo sette.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART.6 PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

6.1 Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari;

b) dalla riserva legale, formata mediante accantonamento degli utili annuali ad essa devoluti e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovvero agli eredi e legatari del socio defunto;

c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel rispetto delle normative vigenti, con le sole somme versate dai soci;

d) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, anche non soci;

e) da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare;

f) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formato anche dai conferimenti dei soci sovventori. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

6.2 Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.

6.3 Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia pre-

viste dal codice civile.

ART.7 STRUMENTI FINANZIARI

7.1 La società ha facoltà di emettere, con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria, supportata dalle maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali e nel rispetto della disciplina prevista in materia di società per azioni, strumenti finanziari, sino ad un ammontare cinquanta volte superiore quello del patrimonio netto, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, con esclusione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, salvo quanto nel prosieguo specificato.

7.2 In particolare, viene riconosciuto, sin d'ora, ai possessori di strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società:

- a) il diritto di provvedere alla nomina di un membro componente del consiglio di amministrazione;
- b) il diritto di designare, ove resosi necessario ai sensi di legge ovvero reputato opportuno dalla compagine sociale, uno dei membri componenti il collegio sindacale;
- c) il diritto di voto nelle assemblee aventi all'ordine del giorno la modificazione dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, la trasformazione della società in altro tipo disciplinato dalla normativa, la fusione e/o la scissione della società, lo scioglimento anticipato, nonché la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il diritto di essere preferiti, rispetto ai soci, nella ripartizione di eventuali utili distribuibili ai sensi di legge, nonché nel rimborso del capitale sociale.

I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono, peraltro, alle riserve indivisibili a norma dell'art.2545 ter cod.civ..

7.3 Ai possessori di strumenti finanziari, i quali provvederanno, ai sensi dell'art.2447 octies cod.civ., a riunirsi in assemblea speciale, non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Nell'ipotesi in cui i possessori di strumenti finanziari dovessero rendersi inadempienti delle prestazioni assunte, ai sensi di legge, nei confronti della società, l'importo di titoli da ciascuno di essi sottoscritto verrà, ipso facto, acquisito dalla società, senza rimborso alcuno.

7.4 Le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci suscettibili di rappresentare pregiudizio per i diritti dei possessori di strumenti finanziari, i quali hanno facoltà di recedere ai sensi di legge, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata, regolata dalla medesime norme disciplinanti il funzionamento dell'assemblea straordinaria.

La circolazione degli strumenti finanziari avviene nel rispetto delle modalità prescritte per le quote sociali, in-

dividuate nel successivo art.8).

ART.8 QUOTE SOCIALI

8.1 Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società.

8.2 Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art.2533 cod.civ..

ART.9 RECESSO

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, cod.civ..

Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

9.2 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale, da effettuarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento.

Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una

decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza.

Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART.10 MORTE DEL SOCIO

10.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo art.11).

10.2 E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previo consenso della maggioranza della compagine sociale superstite; in caso di pluralità di eredi, costoro debbono provvedere alla nomina di un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società acconsenta alla divisione.

ART.11 LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

11.1 I soci che recedono dalla società, nonchè gli eredi del socio deceduto, salvo quanto innanzi precisato, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale e sulla scorta del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del socio.

Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Benevento, su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma, cod.civ..

11.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro

sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

ART.12 ESCLUSIONE

12.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;
- b) sia sottoposto a procedura concorsuale;
- c) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- d) risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle perseguite dalla società.

Il socio può, altresì, essere escluso ai sensi degli artt.2286, 228, primo comma, e 2531 cod.civ..

12.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea.

12.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art.11), restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale.

12.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

12.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.13 RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

13.1 Il socio che cessa di far parte della compagine sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il tempo di un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

13.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto abbia ricevuto per la liquidazione della quota.

13.3 Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono responsabili nei confronti della società gli eredi del socio defunto.

ART.14 CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

simo.

ART.15 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

15.1 L'assemblea ordinaria decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale sottopongano alla sua approvazione.

In ogni caso risultano essere riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina e la revoca dei componenti il consiglio di amministrazione;
- d) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477, secondo e terzo comma, cod.civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e/o laddove specifiche esigenze lo richiedano entro un termine superiore ai sensi dell'art.2364 cod.civ.; essa dovrà, inoltre, essere convocata su richiesta scritta da almeno un quinto dei soci e diretta al consiglio di amministrazione.

L'assemblea approva annualmente anche il bilancio sociale redatto secondo le linee guida emanate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell'art.9, comma 2, del D.L. n.112/2017, e successive modifiche ed integrazioni.

Tale bilancio sociale tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte ed evidenzia ogni altro aspetto che si riflette sulla dimensione sociale in cui opera la società. Il bilancio sociale deve essere a cura dell'organo amministrativo depositato presso il registro delle imprese e pubblicato sul sito internet della società e/o negli altri modi ritenuti opportuni.

ART.16 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

16.1 Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dei patti sociali;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- c) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- d) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari;
- e) le altre materie ad essa riservate dalla legge o dai presenti patti sociali.

ART.17 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale.

17.2 La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonchè l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi simili; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul Libro dei Soci e, comunque, caratterizzato da comunicazione comprovante l'avvenuta ricezione.

In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.18 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

18.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.

18.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati;

una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

ART.19 DIRITTO DI VOTO

19.1 Non possono partecipare all'assemblea i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.

19.2 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

19.3 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

19.4 I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente, non possono comunque essere delegati i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci o i dipendenti della società. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art.2539, ultimo comma, cod.civ., può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

19.5 I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto per corrispondenza, il quale è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro dei soci;

b) l'organo sociale ovvero il Tribunale che provvedono alla convocazione dell'assemblea devono precisare, nella convoca-

zione medesima, se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo al quale trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari ai fini di un esercizio informato del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto sino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni dell'assemblea medesima;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

ART.20 QUORUM ASSEMBLEARI

20.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art.16), lettere a) e b), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

20.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

20.3 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod.civ. è necessario il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare la maggioranza del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente art.9).

Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART.21 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente.

Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

ART.22 ASSEMBLEE SEPARATE E SPECIALI

Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assemblee separate disciplinate dall'art.2540 cod.civ., nonché eventuali assemblee speciali tra i possessori di strumenti finanziari nel rispetto delle modalità di cui all'art.2541 cod.civ..

La procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle norme contenute nei presenti patti sociali con riferimento all'assemblea della società.

ART.23 AMMINISTRAZIONE

23.1 La società può essere amministrata, in conformità di quanto convenuto dai soci all'atto della nomina da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina.

23.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ..

Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ e sono rieleggibili.

23.3 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risar-

cimento dei danni, se la revoca avviene senz'agiusta causa.

23.4 Nell'ipotesi in cui, per dimissioni o altre cause, vengano a mancare uno o più amministratori, i restanti o in mancanza i soci, dovranno convocare immediatamente l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita per accettazione dei nuovi amministratori.

23.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

23.6 Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, si provvede all'elezione tra i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina e, eventualmente, anche di un vicepresidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

ART.24 DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

24.1 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

24.2 A tal fine, l'organo di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze dell'organo amministrativo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

24.3 L'organo di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. A tale regola di generale portata si derogherà soltanto nell'ipotesi in cui la gestione della società ad un consiglio di amministrazione composto da due membri. Nell'ipotesi predetta, si conviene che, a parità di voti, venga considerato prevalente il voto del presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.4 Le deliberazioni dell'organo di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale

sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

ART.25 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

25.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

25.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

25.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART.26 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

26.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, nonché ai consiglieri dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite.

La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

26.2 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina.

ART.27 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

27.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

27.2 Gli amministratori vengono espressamente esonerati dal prestare cauzione.

ART.28 CONTROLLO DEI SOCI

I soci, i quali non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

ART.29 ORGANO DI CONTROLLO

Per quanto attiene agli organi di controllo e di revisione legale dei conti, alla società sarà consentito fruire di tutte le opzioni organizzative ed operative previste in merito dalla normativa vigente.

Competerà, peraltro, ai soci la facoltà di istituire, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.21),

l'organo di controllo (nella forma del sindaco unico o del collegio sindacale) e, se del caso, il revisore legale dei conti, nel rispetto della disciplina prevista dall'art.2477 cod.civ., anche nelle ipotesi in cui la legge non ne imponga la sussistenza.

I soci possono stabilire che l'incarico relativo al controllo della gestione e/o della revisione legale dei conti sia attribuito:

- a) esclusivamente ad un organo sindacale (sindaco unico o collegio sindacale), il quale sarà investito tanto del controllo della gestione quanto della revisione legale dei conti;
- b) separatamente a due organi diversi e, in particolare:
 - da un lato, al sindaco unico o, in alternativa, al collegio sindacale con competenza a svolgere il controllo della gestione;
 - dall'altro, al revisore (persona fisica o società di revisione) con competenza ad esercitare la revisione legale dei conti;
- c) al solo revisore (revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti).

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dal già citato art.2477 cod.civ. e facoltativa in assenza delle condizioni medesime.

Per la disciplina dell'organo di controllo, valgono le disposizioni normative stabilite in materia.

ART.30 RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA SOCIETA'

L'organo amministrativo ed i sindaci, laddove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art.2512 cod.civ. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art.2513 cod.civ..

ART.31 REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

ART.32 ESERCIZI SOCIALI e BILANCIO SOCIALE

32.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

32.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione compilerà il bilancio sociale da sottoporre alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un

maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ..

ART.33 UTILI

33.1 La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo relativo, nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e dello statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione di eventuali strumenti finanziari, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui infra;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

33.2 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ART.34 PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

34.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Ai sensi dell'art.2514 cod.civ., pertanto:

- a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato;
- b) è fatto espresso divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.35 RISTORNI

35.1 In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea ha facoltà di deliberare la ripartizione di ristorni ai soci mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

35.2 I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici.

35.3 I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la debita precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità

delle prestazioni lavorative dei soci.

35.4 I ristorni comunque erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art.3 della Legge 3 aprile 2001, n.142, ovvero da altra normativa di tempo in tempo vigente.

35.5 I divieti di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve e/o capitale sociale, durante la vita dell'organizzazione viene meno soltanto nell'ipotesi in cui tali operazioni vengano perfezionate a vantaggio di altri enti del terzo settore che, per legge, patti sociali e/o regolamenti, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.36 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale.

36.2 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

36.3 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla legge o dai presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ..

36.4 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..

36.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

36.6 In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.37 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

37.1 Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra la Società ed i soci, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e fatta eccezione per quelle controversie che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, il quale verrà designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici (15) giorni dalla richiesta fatta dalla parte diligente.

Nell'ipotesi in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni novanta (90) dalla composizione, in modo vincolante tra le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

37.2 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

37.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso in conformità al precedente art.9).

ART.38 CONTROLLI

Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso rinvio a quanto contenuto nella Sezione VI, Capo I, Titolo VI, del cod.civ..

ART.39 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali, si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale. F.to:

PEDROLI MARCO LUIGI, VOLPE MARIA TERESA, PETRONE GIANCARLO.
AMBROGIO ROMANO NOTAIO SIGILLO

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2,

D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82.